

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Emilio Battaglia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 9 novembre 2007 ed ha assunto le seguenti decisioni:

“”

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FAUSTO PARI (direttore sportivo A.S. Bari S.p.A.), PIETRO DORONZO (segretario A.S. Bari S.p.A.) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 39 NOIF E DELLA SOCIETA' A.S. BARI S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 1613/520pf/SP/ma del 18.4.2007).

- Il Procuratore Federale in data 18.04.2007 ha deferito Pari Fausto, Direttore Sportivo e legale rappresentante dell'A.S. Bari Calcio, Doronzo Pietro segretario della medesima Società nonché la stessa A.S. Bari contestando ai primi due la violazione degli artt. 1 e 8 comma 2 CGS anche in relazione all'art. 39 NOIF ed alla terza la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 2 comma 4 CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati.
- I deferiti Pari e Doronzo, comparsi in udienza hanno contestato gli addebiti chiedendo il proscioglimento.
- Il rappresentante della Procura ha concluso in udienza chiedendo la condanna a sei mesi di inibizione per il Pari e il Doronzo e a € 10.000,00 di ammenda per l'A.S. Bari S.p.A.
- I fatti posti a fondamento del deferimento appaiono pacifici. Infatti è certo che le firme del calciatore Fusaro Danilo in calce ai documenti relativi alla variazione di tesseramento del 04.07.2005 sono apocrife essendo state apposte dal procuratore del calciatore, tale Cardinale Alessandro. Tale circostanza, evidente *ictu oculi*, per la evidente difformità della firma, è confermata anche dalle dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini dal Fusaro, dal Doronzo e perfino dal Pari che dopo una diversa versione, afferma di non ricordare se il Fusaro fosse o meno presente al momento della sottoscrizione. Va però precisato che il Fusaro ha affermato di avere espressamente autorizzato il suo procuratore a sottoscrivere per suo conto i documenti. Ciò non esclude la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, ma ridimensiona la gravità dei fatti trattandosi di falsità esclusivamente formale che non tradisce la volontà del soggetto contraente.
- Per quanto attiene alla responsabilità dei deferiti, essa appare certa per il Pari. Egli infatti non solo è uno dei sottoscrittori dei documenti che recano la firma apocrifa del Fusaro, ma ha tenuto un comportamento processuale discutibile, rendendo all'Ufficio Indagini dichiarazioni palesemente contrarie al vero allorchè ha affermato che la firma del Fusaro era autentica.

- A diverse conclusioni occorre pervenire per il Doronzo la cui presenza al momento della sottoscrizione dei documenti non è supportata da adeguati elementi probatori. Non è certa quindi la sua consapevolezza in ordine alla falsità della firma del Fusaro.
- Dall'accertamento della colpevolezza del Pari discende la responsabilità diretta della A.S. Bari S.p.A..
- Sanzioni congrue in relazione alla gravità dei fatti come sopra ridimensionati, appaiono quelle dell'inibizione per mesi uno per il Pari e di € 5000,00 di ammenda per l'A.S. Bari S.p.A.,

P.Q.M.

Accoglie il deferimento nei confronti di Fausto Pari e dell'A.S. Bari S.p.A. infliggendo al primo la sanzione di mesi uno di inibizione ed alla seconda quella dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila). Proscioglie il Doronzo dagli addebiti.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BIANCOLINO (all'epoca dei fatti tesserato U.S. Avellino S.p.A. attualmente tesserato F.C. Messina Peloro S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 92 COMMA 1 NOIF (nota n. 2260/487pf06-07pf/SP/ma del 14.6.2007).

Con provvedimento del 14/06/07, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Raffaele BIANCOLINO, tesserato per la Soc. Avellino (attualmente soc.Messina), per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato esecuzione all'ordinanza pronunciata dal Collegio Arbitrale della F.I.G.C. in data 16 maggio 2005, con la quale il BIANCOLINO veniva condannato al pagamento degli onorari per il funzionamento del predetto Collegio, determinato nella somma complessiva di Euro 2.750,00.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato non ha fatto pervenire memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità del BIANCOLINO e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 2.000,00.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del BIANCOLINO è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il BIANCOLINO non ha dato esecuzione all'ordinanza pronunciata dal Collegio Arbitrale della F.I.G.C. in data 16 maggio 2005, nonostante la stessa sia stata comunicata alle parti con lettera raccomandata A/R del 16 maggio 2005.

Tale comportamento - a prescindere dal problema della applicabilità del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agenti di calciatori abrogato in data 27/12/2006 e dell'art. 92, comma 1, delle NOIF - integra comunque la violazione dell'art. 1 del CGS secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Del resto è indubbio che il provvedimento del Collegio Arbitrale, al di là della qualificazione come lodo, avrebbe dovuto essere eseguito dal tesserato.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del BIANCOLINO.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 a Raffaele BIANCOLINO.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

^^^^^^^^

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 9 novembre 2007 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLO DELLA SOCIETA' A.C. FORMIGINE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 400,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – C.U. n. 11 del 12.9.2007).

APPELLO DELLA SOCIETA' POL. NONANTOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 E L'INIBIZIONE PER MESI TRE AL PRESIDENTE FABRIZIO FIORINI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – C.U. n. 11 del 12.9.2007).

Letti gli atti;

esaminato il reclamo proposto in data 19.9.2007 dalla FC Formigine avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna (pubblicata sul C.U. n. 11 del 12.7.2007) con cui è stata irrogata a detta Società l'ammenda di € 400,00 per violazione dell'art. 2 commi 3 e 4 CGS a titolo di responsabilità oggettiva per comportamenti ascritti al proprio allenatore sig. Stefano Paraluppi (avrebbe svolto in contemporanea l'attività sia quale allenatore dell'AC Formigine che per la squadra giovanissimi sperimentali '93 della Pol. Nonantola);

esaminato, altresì, il reclamo proposto in data 19.9.2007 dalla Pol. Nonantola avverso la stessa decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna con cui sono state altresì irrogate al sig. Fabrizio Fiorini, Presidente della Società, l'inibizione per mesi tre per la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS per aver concorso nella violazione dell'art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico da parte del sig. Stefano Paraluppi, ed alla Pol. Nonantola l'ammenda di € 500,00 per violazione dell'art. 2 comma 4 CGS a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili al proprio Presidente;

riuniti i due reclami per evidente connessione oggettiva;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Andrea Magnanelli il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con conferma delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna ed il legale dei deferiti che ha concluso per il proscioglimento degli stessi;

ritenuto che la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC ha già giudicato per i comportamenti sopra menzionati (C.U. n. 38 del 25.10.2007) il sig. Stefano Paraluppi prosciogliendo da ogni addebito disciplinare non essendo stato raggiunto un pieno convincimento sui fatti contestati;

considerato che, alla luce della decisione assunta, in difetto di accertati comportamenti antiregolamentari del Paraluppi, non può essere irrogata alcuna sanzione né alla Società di appartenenza di detto allenatore, né alla Pol. Nonantola ed al suo Presidente,

P.Q.M.

In accoglimento dei reclami, annulla la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna, pubblicata sul CU n. 11 del 12.9.2007, assunta nei confronti della AC Formigine, del sig. Fabrizio Fiorini, Presidente della Pol. Nonantola e della stessa Pol. Nonantola e, per l'effetto, proscioglie da ogni addebito i deferiti. Nulla per le tasse non versate.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. ASSAGHESE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASSAGHESE-VALLEAMBROSIA DEL 16.9.2007 (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Lombardia C.U. n. 15 dell'11.10.2007 – Campionato 2^ Categoria).

Con ricorso del 16.10.2007 la AS Assaghesse Calcio ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione disciplinare territoriale del CR Lombardia n. 15 del 11.10.2007.

Nel ricorso si rileva che, in data 17.9.2007, la ASD Valleambrosia ha proposto reclamo al Giudice sportivo con riferimento alla gara del campionato di seconda categoria Assaghesse-Valleambrosia del 16.9.2007, lamentando la posizione irregolare di un calciatore della Assaghesse; che il Giudice sportivo, ritenuta la propria incompetenza con riferimento a quanto previsto dall'art. 44 CGS, ha trasmesso gli atti alla Commissione disciplinare territoriale; che quest'ultima ha accolto il reclamo della Valleambrosia, comminando alla Assaghesse, tra l'altro, la punizione sportiva della perdita della gara; che tale decisione sarebbe illegittima, in quanto la Commissione avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 33, comma 5, CGS. Di conseguenza, si chiede l'annullamento, senza rinvio, della decisione impugnata nella parte relativa alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che, secondo il costante orientamento degli Organi della giustizia sportiva, i reclami indirizzati per errore a un giudice diverso da quello previsto, qualora siano tempestivi e regolari per ogni altro verso, non vanno considerati inammissibili, ma devono essere trasmessi d'ufficio al giudice competente, per essere sottoposti alla sua cognizione e decisione.

Poiché nel caso di specie ricorrono tali presupposti, il ricorso della Assaghesse deve ritenersi infondato.

P.Q.M.

la Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l'incameramento della tassa.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VAL BIDENTE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VAL BIDENTE-CORREGGESE DEL 22.9.2007 (delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna C.U. n. 16 del 17.10.2007 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2).

Visti gli atti;

letto il reclamo proposto dalla ASD Val Bidente avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Emilia Romagna (C.U. n. 16 del 17.10.2007) con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Correggese, ha disposto di infliggere alla A.S. Val Bidente la punizione sportiva della perdita per 0-6 della gara Val Bidente-Correggese del 22.10.2007 ed al calciatore Alberto Barchi n. 1 giornata di squalifica;

rilevato che il reclamo della A.C. Correggese, si basa sul fatto che alla gara in questione ha partecipato il calciatore Alberto Barchi squalificato per una gara per recidività in ammonizione (C.U. n. 40 C:R. E.R. del 26.4.2007);

esaminate le controdeduzioni depositate in giudizio dalla A.C. Correggese in data 29.10.2007;

accertato che successivamente alla irrogazione della squalifica del 26.4.2007 il calciatore Barchi avrebbe dovuto partecipare alla gara di spareggio Virtus. Cibeno-Val Bidente fissata per il 5.5.2007;

rilevato che, a seguito di preannuncio di rinuncia alla partecipazione a detta gara da parte della Virtus Cibeno (comunicata al C.R. via fax) il Giudice Sportivo del C.R. Emilia Romagna deliberava di infliggere alla Virtus Cibeno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e l'ammenda di € 55,00 quale rinuncia (C.U. n. 41/bis del 4.5.2007);

considerato che, alla luce di quanto previsto dall'art. 22, comma 4 CGS "le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17";

ritenuto che può conseguentemente affermarsi che il calciatore Alberto Barchi abbia scontato la squalifica a lui irrogata in occasione della gara Virtus Cibeno-Val Bidente (C.U. n. 41/bis del 4.5.2007 del Giudice Sportivo del C.R. Emilia Romagna),

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo proposto dalla ASD Val Bidente, dispone l'annullamento del provvedimento della C.D. Territoriale C.R: Emilia Romagna e, per l'effetto, ripristina il risultato conseguito sul campo Val Bidente – Correggese 7-3.

Dispone la restituzione della tassa versata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD DUE TORRI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 AL CALCIATORE FAMA BERNARDO (delibera C.D. Territoriale Sicilia C.U. n. 21 dell'11.10.2007 – Campionato Eccellenza).

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Due Torri ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale della Sicilia che ha respinto il ricorso presentato dalla stessa Associazione per la squalifica inflitta al calciatore Bernardo Fama dal Giudice sportivo territoriale;

considerato che, a norma dell'art. 30, n. 1, CGS, da una parte, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali e, dall'altra, la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali soltanto nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale;

considerato che, conseguentemente, nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti,

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Publicato in Roma il 9 novembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete